

**Sintesi di taluni approfondimenti compiuti nel corso dell'incontro illustrativo del 26 gennaio 2012
(di cui alla nostra comunicazione e mail COM_2012_015 in data 15 febbraio 2012)**

Determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione (co. 6)

Le disposizioni di attuazione stabiliscono che l'imposta (10 %) è determinata *“sull'ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività”*. In considerazione del rinvio *“alla data di riferimento”* (in sede di prima applicazione, al 6 dicembre 2011), si ritiene che debba farsi riferimento al valore di mercato, ove esistente, risultante puntualmente a detta data (per un titolo quotato, ad esempio, si potrà utilizzare il prezzo di quel giorno). Ove non fosse disponibile alcuno dei predetti valori (valore di mercato, valore nominale, valore di rimborso), si ritiene possa farsi riferimento al *“costo di acquisto”*, inteso quale valore di carico nel conto *“segretato”* al 6 dicembre 2011.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate conferma che sono soggette all'imposta *“le sole attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”)*”. Vi rientrano pertanto le varie tipologie di attività finanziarie ancora oggetto di *“segretazione”* (ad esempio, azioni, quote, obbligazioni, somme di denaro, finanziamenti soci ed ogni altro prodotto o strumento finanziario).

Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione (co. 12)

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'imposta potrebbe applicarsi su quei conti a suo tempo oggetto di emersione, tutt'ora detenuti dall'intermediario, limitatamente a quelle somme o valori che nel corso del 2011 abbiano perduto la c.d. *“segretazione”* (ad esempio, in virtù di prelievi o dismissioni).

Intermediario tenuto all'applicazione dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione

Come altresì chiarito dalle disposizioni di attuazione, l'imposta deve essere applicata dall'intermediario che, al 6 dicembre 2011, deteneva il conto in regime di *“segretazione”*. Eventuali movimentazioni o *“desegretazioni”* intervenute successivamente al 6 dicembre 2011 sono, sul punto, irrilevanti (se non per l'eventuale esigenza di richiamare la provvista).